



## *Consiglio regionale della Calabria*

### MOZIONE N. 37

#### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

##### PREMESSO CHE:

- Lo scoppio dell'emergenza epidemiologica e l'evolversi della stessa ha prodotto un generale allarme su tutto il territorio nazionale e mondiale, determinando gravissime conseguenze non solo sul piano sanitario, ma su prospettive economiche di interi settori;
- Le misure adottate dal Governo, volte a contenere la diffusione da Covid-19 anche nella fase post emergenza, hanno generato pesanti ripercussioni sul tessuto socio-economico del territorio regionale, soprattutto nel settore del turismo, che necessitava a livello nazionale di aiuti più concreti;
- In particolare le attività turistiche e ricettive, unitamente agli stabilimenti balneari, sono stati duramente colpiti dalla crisi sanitaria per i notevoli costi da sostenere a fronte di una consistente riduzione delle presenze turistiche;

##### RILEVATO CHE

- l'art. 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, inserito dalla legge di conversione n. 494/1993 e modificato dall'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, stabilisce, in via generale, che il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative è ridotto del 50% "in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona";
- il Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 prima e 29 luglio 2020 poi, ha dichiarato lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e che il DPCM del 7 settembre 2020 ha prorogato lo stato d'emergenza al 15 ottobre 2020;
- l'epidemia da Covid-19 è stata valutata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come "pandemia" in considerazione degli alti livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- al fine di fronteggiare la situazione di crisi economica scaturente dall'emergenza sanitaria dovuta dalla pandemia, all'art.91 del D.L. n. 18, del 17 marzo 2020, è stata inserita una sorta di clausola "speciale" di esonero da responsabilità per il debitore momentaneamente incapace di far fronte alle proprie obbligazioni ed è stato, quindi, stabilito che «(...) Il



## *Consiglio regionale della Calabria*

- rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti (...);
- analoghe disposizioni sono state inserite nel D.L. del 19 maggio 2020, n. 34, che, all'art. 216, 3° comma, stabilisce quanto segue: «La sospensione delle attività sportive, disposte con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi dei citati decreti legge 23 luglio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito»;
  - il Consiglio dei Ministri con il nuovo decreto legge di agosto, ribattezzato Decreto Rilancio 2, ha introdotto ulteriori misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, senza prevedere, però, alcun intervento per l'eliminazione, riduzione o rinvio del pagamento del canone demaniale, sebbene la situazione in cui versano i titolari di concessioni demaniali marittime e simili è assolutamente identica a quella in cui versa qualsiasi altro debitore ai sensi delle citate disposizioni normative (art. 91 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 e del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020);

### CONSIDERATO

- che l'epidemia in corso costituisce un "evento di eccezionale gravità" ai sensi dell'art. 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, inserito dalla legge di conversione n. 494/1993 e modificato dall'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- che è necessario supportare le attività turistiche presenti nel territorio calabrese fortemente provate dall'emergenza sanitaria e che un aiuto concreto potrebbe essere rappresentato dalla riduzione – per gli anni 2020 e 2021 – del pagamento del canone demaniale marittimo nella misura del 50% ai sensi e per gli effetti delle norme ivi citate;
- che, di certo, l'abolizione del 50% del canone per due anni – con eventuale riconoscimento di un credito da porre in compensazione per coloro i quali, alla scadenza al 15 settembre dell'annualità in corso, avessero provveduto al pagamento – consentirebbe



## *Consiglio regionale della Calabria*

ai proprietari e agli operatori delle strutture balneari di affrontare con minori criticità le problematiche economiche derivanti dall'emergenza da Covid-19;

Tutto ciò premesso

### IMPEGNA

il Presidente della Giunta e impegna la Giunta Regionale

- in considerazione del fatto che il settore turistico rappresenta il volano di sviluppo dell'economia regionale e che l'emergenza sanitaria ha generato un evento di eccezionale gravità, a richiedere ai Ministeri dei Trasporti e delle Infrastrutture e dell'Economia e delle Finanze la riduzione del canone demaniale marittimo per le annualità 2020 - 2021 nella misura del 50%, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, inserito dalla legge di conversione n. 494/1993 e modificato dall'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, secondo cui il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative è ridotto del 50% "in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona";
- a garantire, dunque, sostegno economico alle attività turistiche - ricreative e balneari calabresi in modo da consentire alle stesse di poter intraprendere, al termine del periodo di emergenza, un percorso di ricrescita economica e sociale;

investe, altresì, il Presidente della Giunta e la Giunta Regionale

- a voler, altresì, valutare - nel rispetto di quanto previsto dalle misure legislative introdotte in materia ai sensi dell'art. 100 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 - la possibilità di richiedere l'esenzione totale del canone demaniale marittimo per le annualità 2020/2021, per poter fronteggiare al meglio le problematiche economiche emerse sul proprio territorio.

F.to A. De Caprio, F. Pietropaolo, V. Pitaro, G. P. Crinò, F. Mancuso, G. Graziano, G. Arruzzolo, F. Sculco

Hanno votato a favore i gruppi: FORZA ITALIA, JOLE SANTELLI PRESIDENTE, CASA DELLE LIBERTA', FRATELLI D'ITALIA, LEGA SALVINI, UNIONE DI CENTRO, IO RESTO IN CALABRIA, DEMOCRATICI PROGRESSISTI.



*Consiglio regionale della Calabria*

Testo approvato dal Consiglio regionale nella 8<sup>a</sup> seduta del 15 settembre 2020.

Reggio Calabria, 16 settembre 2020

IL DIRIGENTE  
(Avv. Maria Stefania Lauria)